

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2001

recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore ⁽⁴⁾, è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾.
- (2) La direttiva 70/220/CEE, stabilisce le specifiche per le prove delle emissioni dei veicoli a motore che rientrano nel suo campo di applicazione. Alla luce delle esperienze recenti e della rapida evoluzione delle conoscenze in materia di sistemi diagnostici di bordo, è opportuno adeguare in conseguenza tali specifiche.
- (3) I sistemi diagnostici di bordo (OBD) sono in una fase meno evoluta per i veicoli muniti di motore ad accensione comandata che funzionano permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o GN e non possono essere prescritti per questi nuovi tipi di veicoli prima del 2003.
- (4) La direttiva 70/220/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 70/220/CEE il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 268.

⁽²⁾ GU C 204 del 18.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 10 ottobre 2000 (GU C 329 del 20.11.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

«8.1. Veicoli con motore ad accensione comandata

8.1.1. Motori alimentati a benzina

A decorrere dal 1° gennaio 2000 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2001 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 — la cui massa massima non supera 2 500 kg — e i veicoli della categoria N1, classe I, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2002 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2 500 kg, devono essere dotati di un sistema diagnostico di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

8.1.2. Veicoli alimentati a GPL e gas naturale

A decorrere dal 1° gennaio 2003 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2004 per tutti i tipi, i veicoli della categoria M1 — la cui massa massima non supera 2 500 kg — e i veicoli della categoria N1, classe I, alimentati permanentemente o per parte del tempo con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi, i veicoli della categoria N1, classi II e III, e i veicoli della categoria M1, la cui massa massima supera 2 500 kg, alimentati permanentemente o per parte del tempo con carburanti GPL o gas naturale, devono essere dotati di un sistema OBD per il controllo delle emissioni, conformemente all'allegato XI.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.